



TRIBUNALE DI UDINE

ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.

Il Giudice, dott.ssa [REDACTED] nel procedimento 3593/17 R.G. tra

[REDACTED], rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Zofrea

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO – QUESTURA DI UDINE C.F. 80007420302, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste

RESISTENTI

avente ad **OGGETTO**: impugnazione del Decreto del Questore della Provincia di Udine, emesso in data 11.07.2017 e notificato in pari data, con il quale veniva decretata "l'irricevibilità dell'istanza di rilascio (conversione) del permesso di soggiorno per motivi familiari" e invito a lasciare il territorio nazionale entro il termine di giorni 8 (19.07.17); sciogliendo la riserva di data 13.11.17;

IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 30 c. 6 d.lgs. 286/98 e 20 d.lgs. 150/11 e 702 bis c.p.c. avverso il Decreto del Questore della Provincia di Udine, emesso in data 11.07.2017 e notificato in pari data, con il quale è stata decretata "l'irricevibilità dell'istanza di rilascio (conversione) del permesso di soggiorno per motivi familiari" e invitato il ricorrente a lasciare il territorio nazionale entro il termine di giorni 8 (19.07.17).

Il ricorrente lamenta, innanzitutto, che il decreto non è stato tradotto nella lingua conosciuta dallo straniero che è georgiano e neppure in una delle lingue veicolari, con la conseguenza che il ricorrente non è stato reso edotto delle conseguenze derivanti dal provvedimento impugnato che, quindi, è nullo per violazione del diritto di difesa.

Il Ministero dell'Interno e la Questura di Udine, costituendosi in giudizio, sul punto, hanno eccepito che, benché non risulti dal provvedimento opposto, la *"asserita moglie del ricorrente era presente a tutte le operazioni ed ha compreso e tradotto il contenuto dell'atto al marito"*.

Ebbene, ritiene il Giudicante che il primo motivo del ricorso (mancanza di traduzione del decreto impugnato) sia fondato. Invero, l'art. 13 c. 7 del d.lgs. 286/98 statuisce che *"...il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola..."*. E secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione la violazione dell'art. 13 c. 7 del d.lgs. n. 286 del 1998 determina una nullità non sanabile del provvedimento, né può dirsi esclusa per raggiungimento dello scopo, non applicandosi al requisito di validità del decreto il principio di sanatoria, proprio del diritto processuale civile (cfr. Cass. 22607/15).

Nel decreto opposto, in particolare, non si dà atto di avvenute traduzioni, nemmeno orali a mezzo interprete (la circostanza indicata nella comparsa di costituzione circa la presenza della "moglie" dell'odierno



opponente che avrebbe tradotto l'atto non fa che confermare che il ricorrente necessitava di una traduzione, nel mentre la traduzione fatta dalla "moglie" dell'opponente, anch'essa straniera, non dà alcuna certezza circa la fedele traduzione e, quindi, il rispetto del diritto di difesa).

Le spese di lite, liquidate in dispositivo anche al di sotto dei minimi tabellari, attesa la semplicità del processo (svoltosi senza attività istruttoria e, di fatto, esauritosi in una sola udienza – l'udienza del 23.10.17 è stata rinviata non avendo parte ricorrente depositato regolarmente la notifica, come da ordinanza dd. 25.10.17 – nella quale le parti si sono meramente richiamate agli atti introduttivi, cfr. verbale di udienza) seguono la soccombenza, come da generale norma.

P.Q.M.

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,

dichiara nullo per mancanza di traduzione il Decreto del Questore della Provincia di Udine, emesso in data 11.07.2017 e notificato in pari data, con il quale è stata decretata "l'irricevibilità dell'istanza di rilascio (conversione) del permesso di soggiorno per motivi familiari" e invitato il ricorrente a lasciare il territorio nazionale entro il termine di giorni 8 (19.07.17);

condanna i resistenti, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente che liquida in 800,00 oltre alle spese generali al 15%, Cassa e Iva se dovute per legge.

Si comunichi.

Udine, li 15.11.17

Il Giudice

dott.ssa [REDACTED]

